

IL DIRITTO INCONTRA LA LETTERATURA

Direzione

Lucio De Giovanni, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Comitato scientifico

Angelo Abignente, Raffaele Ajello, Andrea Amatucci, Ferruccio Auletta, Raffaele Balbi, Raffaele Caprioli, Nicola Carulli, Cosimo Cascione, Antonio Cavaliere, Aurelio Cernigliaro, Vincenzo Cocozza, Pasquale Commendatore, Benedetto Conforti, Lucio De Giovanni, Raffaele De Luca Tamajo, Settimio Di Salvo, Carmine Donisi, Giuseppe Ferraro, Carlo Fiore, Vincenzo Giuffrè, Biagio Grasso, Dario Grosso, Giuseppe Guizzi, Bruno Jossa, Massimo Iovane, Luigi Labruna, Giovanni Leone, Fiorenzo Liguori, Alberto Lucarelli, Vincenzo Maiello, Carla Masi Doria, Roberto Mastroianni, Massimo Miola, Sergio Moccia, Giuseppe Olivieri, Renato Oriani, Antonio Palma, Giuseppe Palma, Fulvio Maria Palombino, Carlo Panico, Gabriello Piazza, Ferdinando Pinto, Paolo Pollice, Mario Porzio, Salvatore Prisco, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Enrico Quadri, Nicola Rascio, Francesca Reduzzi Merola, Giuseppe Riccio, Marilena Rispoli, Mario Rusciano, Francesco Santoni, Michele Scudiero, Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Sandro Staiano, Giuliana Stella, Massimo Villone, Antonello Zoppoli, Lorenzo Zoppoli

Segreteria organizzativa

Lucia Mauro

Referee

Prima della pubblicazione, tutti i saggi sono sottoposti a *peer review* obbligatoria da parte di due *referee*. Il referaggio è a doppio anonimato. Il giudizio del *referee* potrà essere: a) positivo, b) positivo con indicazioni di modifiche, c) negativo. In caso di due referaggi nettamente contrastanti, il testo verrà inviato a un terzo *referee*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Pubblicazioni

III

IL DIRITTO INCONTRA LA LETTERATURA

Per il 791° anniversario
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
Napoli, 5 giugno 2015

a cura di

STEFANIA TORRE

con prefazione di

GAETANO MANFREDI



Edizioni Scientifiche Italiane

Napoli 2017

TORRE, Stefania (*a cura di*)
Il diritto incontra la letteratura
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza
Pubblicazioni, III
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
pp. XVIII+154; 24 cm
ISBN 978-88-495-3251-7

© 2017 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it

E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

STEFANIA TORRE

“INTERNI FAMILIARI”.
L’INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO
NELLA LETTERATURA, NEL TEATRO
E NELLA CULTURA GIURIDICA ITALIANA
DI FINE OTTOCENTO*

SOMMARIO: 1. I possibili linguaggi della comunicazione giuridica: scrittura, immagini, mass media. – 2. Dalle raccolte di “cause celebri” ai romanzi giudiziari. – 3. Teatro e letteratura a difesa dell’amore: nuove suggestioni per l’opinione pubblica.

1. *I possibili linguaggi della comunicazione giuridica: scrittura, immagini, mass media*

“*Interni familiari*” richiama alla memoria le fotografie custodite come ricordo di giornate speciali, che immortalano in un momento particolare tutti i componenti della famiglia, stretti nei pochi centimetri di un’inquadratura.

Fa pensare alle fotografie ingiallite, color seppia, dei nostri nonni o dei nostri più lontani ascendenti, colti molto spesso in una posa comune, con il padre e la madre seduti – quest’ultima che stringe tra le braccia l’ultimo arrivato – e tutt’intorno una moltitudine variopinta di figli, nuore, generi, nipoti e talvolta anche i fedeli cani di casa!

Risalendo più indietro nel tempo, vengono alla memoria i

* Lo studio che qui si presenta è stato illustrato nel corso del convegno dell’Associazione Matrimonialisti Italiani sul tema dell’influenza dei mass media e delle nuove tecnologie nelle dinamiche familiari, tenutosi a Napoli il 21 marzo 2014. Era un appuntamento pensato per la formazione professionale degli avvocati di diritto di famiglia ma con aperture significative ai contributi interdisciplinari di docenti universitari, storici del diritto, sociologi, psicologi, giornalisti e rappresentanti del mondo delle istituzioni. Dedico queste pagine al mio maestro, Aldo Mazzacane, che con le sue brillanti intuizioni e una vivacità culturale non comune ha sempre saputo stimolare negli allievi percorsi di ricerca originali e innovativi.

ritratti delle casate nobili, aristocratiche o dell'alta borghesia, commissionati ai grandi pittori di età moderna e contemporanea, che andavano a decorare i saloni delle corti o delle magnifiche residenze familiari italiane ed europee. Maestri indiscussi del genere furono Goya, Rembrandt, gli artisti della scuola fiamminga, Angelika Kaufmann, Bazille e l'elenco potrebbe essere decisamente lungo fino ad arrivare oggi agli interni di famiglia di Fernando Botero.

I ritratti, oltre ad emozionarci, sono documenti interessanti anche da una prospettiva di tipo storico-giuridico, perché ci raccontano la "famiglia" così come è cambiata nel tempo. Essi si prestano ad un confronto molto intrigante: affiancando i quadri o le fotografie di diversi interni intimi, ripresi in una stessa epoca, si possono cogliere delle sfumature interessanti negli equilibri del nucleo domestico riprodotto. Così elementi di diversità si possono individuare facilmente nelle raffigurazioni delle famiglie aristocratiche, borghesi e contadine dell'Ottocento italiano.

Se oggi provassimo a fare la stessa operazione, quante rappresentazioni della moderna famiglia dovremmo accostare? Alla classica immagine – padre/madre/figlio – dovremmo avvicinare il ritratto di un solo genitore con uno o più figli. Ancora, nuovi nuclei familiari sono composti da adulti dello stesso sesso con figli adottivi. E poi: il ventaglio molto ampio di famiglie appartenenti a etnie o culture diverse; le famiglie "ricomposte", che nascono dalla fusione di due distinti nuclei che si intersecano nel momento in cui si costituisce una nuova coppia affettiva.

In ogni tempo, dunque, la parola "famiglia" ha sempre rinviiato ad un significato piuttosto complesso, che ha dovuto plasticamente adattarsi a situazioni reali, talvolta profondamente differenti, sebbene appartenenti allo stesso contesto storico, ai medesimi luoghi e ad una sola cultura.

L'obiettivo dello studio che qui si presenta è teso a sperimentare, o meglio, a sondare senza alcuna pretesa di esaustività, come i molteplici linguaggi della comunicazione si intrecciano fra loro, giungendo alla elaborazione di concetti, valori e cate-

gorie del reale molto articolati, in cui si integrano i codici linguistici. Si proverà a seguire il flusso comunicativo attraverso cui si perviene a costruzioni concettuali rilevanti soprattutto sul terreno del diritto, che spesso risultano in conflitto con il paradigma tradizionale di un istituto confluito nella legislazione vigente, stimolando la ricerca e l'affinamento di nuovi assetti normativi e una diversa sensibilità giuridica per fenomeni assolutamente originali.

Dalla lezione degli storici dell'arte, che si sono occupati di ritrattistica¹, e dei semiologi, che hanno approfondito il linguaggio fotografico², apprendiamo che dietro ogni immagine ci sono almeno tre rappresentazioni che concorrono alla definizione del significato simbolico: il soggetto o i soggetti che si fanno ritrarre, che sono coloro che scelgono la posa, l'abbigliamento, il profilo migliore; quindi, l'impronta personale che conferisce al ritratto il suo autore, il quale interviene nella ricerca della migliore illuminazione, dello sfondo, della collocazione delle persone nello spazio; e infine, il punto di vista di chi osserva la fotografia o il ritratto, che può variare in funzione del contesto di appartenenza, delle circostanze sociali, degli strumenti di lettura e di interpretazione di un messaggio propri di colui che guarda. Tutti costoro insieme concorrono alla produzione creativa di un testo finale, che svela la complessità della realtà.

Non diverso è il processo di interazione comunicativa che attivano oggi i moderni mezzi della comunicazione globale, quali la televisione e soprattutto Internet, che lungi dal costituire strumenti neutri di informazione, producono oggetti culturali e sociali che entrano nella vita quotidiana dei riceventi, divenendo elementi di riflessione, in forza dei quali gli individui meditano

¹ E. CASTELNUOVO, *Ritratto e società in Italia. Dal Medioevo all'Avanguardia*, Torino, 2015.

² Vedi su tutto R. BARTHES, *La Chambre claire. Note sur la photographie*, Paris, 1980 (trad. it., *La camera chiara. Note sulla fotografia*, trad. Renzo Guideri, Torino, 1980).

su loro stessi, sugli altri e sul mondo a cui appartengono. La tecnologia della comunicazione globale rielabora attraverso i propri codici linguistici eventi, situazioni, microstorie che raccontano le istanze della società contemporanea; situazioni che acquistano, attraverso l'azione dei media, una nuova dimensione reale che giunge al pubblico in forma di messaggio facilmente decodificabile e accessibile. Naturalmente, ancora una volta il significato ultimo dell'oggetto mediatico varia da destinatario a destinatario, perché la comprensione passa obbligatoriamente per le diverse competenze, conoscenze, abilità, esperienze personali del singolo.

Raggiunto il ricevente, il messaggio viene incorporato e rielaborato in maniera discorsiva, e così condiviso con altri. In questa fase, la forma simbolica si integra con i pensieri, i sentimenti, le esperienze delle persone, e subisce un'operazione continua di reinterpretazione e di narrazione penetrando in profondità nella vita quotidiana e generando nuove situazioni e nuove idee³. Certo, non può tacersi il pericolo che si nasconde dietro un processo comunicativo veloce e in alcuni casi, come per Internet, privo di filtri e di una attenta selezione delle informazioni e dei messaggi. Si assiste costantemente a fenomeni di diffusione di idee, valori e discorsi destabilizzanti per la società civile che svelano il profilo minaccioso della comunicazione globale. Cyberbullismo, proselitismo integralista, ossessioni omofobe sono solo alcuni dei risvolti negativi di una cultura fortemente segnata dall'uso della rete informatica.

La forza plasmante delle moderne tecnologie è particolarmente evidente nel complesso rapporto con l'ordinamento giuridico, rispetto al quale si può senza dubbio affermare che gli strumenti della comunicazione di massa non si limitano ad esporre il diritto bensì ad informare *circa il diritto*, al pari di ciò che ac-

³ J.B. THOMPSON, *The Media and Modernity. A Social Theory of the Media*, Cambridge, Polity Press, 1995 (trad. it. *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media*, Bologna, 1998).

cade per altri saperi come la medicina, le scienze, l'arte⁴. L'aspetto poi che suscita oggi grande attenzione è il tema della circolarità del rapporto tra comunicazione globale e diritto che coinvolge ogni ramo dell'ordinamento, primo fra tutti in modo particolarmente evidente il diritto di famiglia e delle persone.

La grande attenzione prestata dagli strumenti della comunicazione di massa ad alcuni comportamenti sociali ha generato un effetto innovativo per il diritto, accelerando i tempi di adeguamento dell'ordinamento alle istanze della società contemporanea. Ancora, la circolazione veloce della comunicazione ha prodotto profondi cambiamenti nelle relazioni intersoggettive, e soprattutto familiari, sensibilizzando il legislatore e la collettività sugli interessi propri di ciascun componente della famiglia. Gli esempi che potremmo citare sono tanti. Solo a titolo esemplificativo si potrebbe accennare all'attenzione con cui i media e Internet hanno seguito e raccontato storie di famiglie "same-sex" o di figli generati al di fuori del matrimonio, situazioni che hanno attirato l'attenzione degli avvocati e dei magistrati, investiti quotidianamente della responsabilità di misurarsi con relazioni non contemplate dal diritto vigente ma sempre più diffuse e condivise dalla collettività, e rispetto alle quali era necessario chiedere e ottenere una soluzione giuridica dal legislatore.

2. *Dalle raccolte di "cause celebri" ai romanzi giudiziari*

La complessità del rapporto comunicativo che coinvolge oggi il diritto e i linguaggi della comunicazione globale tra Otto e Novecento caratterizzava i rapporti tra letteratura, teatro e ordinamento giuridico, codici della comunicazione collettiva molto diffusi e familiari alla società europea della prima età contem-

⁴ G. RESTA, *I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e laicità del diritto*, in «Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile», Anno LXIV, 1 (2010), pp. 129-154.

poranea. Soprattutto il diritto e la letteratura, quali capisaldi della cultura occidentale, nonostante la diversità dei loro interessi e procedimenti, condivisero a lungo la natura di sistemi comunicativi in grado di modellare le categorie mentali che governavano la società, attraverso un gioco di alleanze sottili su cui vale la pena soffermarsi.

Tra Settecento e Ottocento un genere letterario destinato a una fortuna di lunga durata fu quello delle raccolte di “*cause celebri*”⁵. La moda delle pubblicazioni di *causes célèbres* aveva conquistato già alla metà del secolo XVIII il pubblico colto e salottiero francese, per poi diffondersi rapidamente nei circuiti intellettuali di tutta l’Europa illuminata. Determinante per il successo internazionale delle pubblicazioni fu anche la scelta del formato editoriale, che ricadde sulla misura del volume in dodicesimo, più agevole e pratico per il trasporto durante i viaggi o per la collocazione sui tavolini degli studi privati o delle dimore di ricevimento.

Nelle raccolte erano raccontati in forma romanzata processi suggestivi e di grande clamore, sia del passato sia del tempo più recente. Non solo casi penali occupavano pagine e pagine dei volumetti, ma anche altre vicende giudiziarie, specie relative ai rapporti familiari e matrimoniali. Artefici delle raccolte erano molte spesso avvocati assai ingegnosi ma poco fortunati nella loro professione, che per sopravvivere, cavalcando l’onda del successo di una letteratura più sensibile agli interessi e ai gusti di una opinione pubblica in espansione, traducevano in racconti e brevi romanzi appassionanti e carichi di emozioni, i giudizi freddi e rituali che si celebravano nelle aule dei tribunali.

Scopo delle antologie era soddisfare la curiosità dei lettori e al tempo stesso costruire un immaginario forte relativamente al

⁵ A. MAZZACANE, *Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in «Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte», 3 (2003), pp. 70-97.

diritto, al processo, agli attori del giudizio e alla giustizia in generale, sia come valore sia come istituzione.

L'intuizione che determinò la fortuna del genere fu quella di fondere il linguaggio forense con gli schemi narrativi delle storie e dei racconti. In questo modo, le raccolte svelavano al pubblico i misteri delle decisioni, spogliandole dei contorni più dogmatici e astratti, senza però rinunciare alla descrizione dei dettagli della procedura, utili per spiegare l'intreccio. Seguendo questo schema, le storie utilizzavano gli atti dell'accusa e della difesa, le scritture di parte, le testimonianze, raccontandoli però con uno stile facilmente accessibile al lettore, appunto romanizzato, per superare il tecnicismo e la retorica propri dell'eloquenza forense. In sintesi, l'intenzione degli autori delle cause celebri consisteva nel garantire un'informazione giuridica, esatta, aderente alle pratiche giudiziarie ma resa con uno stile narrativo gradito tanto ai profani quanto agli esperti di diritto.

L'impresa editoriale fu decisamente fortunata e accolta con grande partecipazione da un pubblico estremamente eterogeneo nel quale erano compresi anche giudici, avvocati e procuratori.

L'alleanza fra il diritto e la letteratura permetteva di istruire il lettore. Le cause erano narrate con una tale carica commovente da suscitare poi emozioni, passioni, tentazioni. Nei testi si accavallavano due linguaggi, quello forense e quello letterario, che pur retti da logiche diverse si compenetravano a vicenda. L'argomentazione giuridica conferiva veridicità al racconto, ma era la narrazione passionale a rendere condivisibile l'argomentazione tecnica.

Ben presto le antologie divennero cataloghi delle passioni umane, di cui il foro offriva un repertorio vastissimo. La giustizia dei tribunali proponeva un quadro molto reale dei tanti aspetti della vita civile e un inventario dei costumi di tutti i ceti sociali.

Le raccolte oltre a svelare i misteri della procedura finivano con l'azionare anche l'approvazione o la disapprovazione del lettore, una inevitabile critica morale e sociale. Affari privati – come

i matrimoni, le doti, le tutele – divenivano oggetto di dibattito generale. Le storie narrate dalle cause celebri venivano discusse nei luoghi della socialità ottocentesca, come i caffè o i salotti dell'alta borghesia cittadina. Il processo veniva tradotto in un racconto che produceva immagini e tipi a disposizione del giudizio sociale e avviava un vero e proprio processo "pubblico".

Dalla vicina Francia la moda delle antologie di cause celebri varcò i confini per diffondersi, con pari successo, anche nelle accademie e nei circoli intellettuali italiani, dove trovarono un'entusiastica accoglienza le traduzioni delle più note collezioni d'Olttralpe⁶. La curiosità e la passione con cui anche in Italia furono recepiti questi moderni testi si alimentava anche delle vicende politiche e culturali della penisola, a cavallo dell'unificazione nazionale. I materiali con cui si confezionavano le raccolte offrivano sempre più l'occasione al pubblico dei lettori, in costante crescita ed ampliamento, di interrogarsi sui limiti e sui pregi della giustizia civile e penale, nonché sulle aporie di alcuni istituti tradizionali del diritto privato vigente, specie con riferimento alla proprietà, alla famiglia, alla condizione giuridica della donna. Contemporaneamente, attraverso la narrazione dei processi si ripercorrevano tutte le pieghe dell'animo, delle attese, delle passioni e dei sentimenti dei lettori italiani, guidandoli verso la condivisione di valori e principi fondanti della comune identità nazionale. D'altra parte, proprio le raccolte di cause offrirono l'opportunità ai giuristi di apprendere nuovi stili e tecniche di argomentazione giuridica, mutuati dal modello letterario, e in grado di conquistare e travolgere con la forza della parola un pubblico di non esperti.

La ricerca di una retorica forense colta ma al tempo stesso anche appassionante e affabulatrice era divenuta fin dal principio del secolo XIX una tra le maggiori preoccupazioni degli avvocati di tutta la penisola. La progressiva affermazione dei fon-

⁶ Si pensi al *Repertorio delle cause celebri di tutte le Nazioni. Prima compilazione italiana*, Firenze, 1840-45.

damenti dello Stato unitario e liberale riformulò gli equilibri sociali e dei ceti colti, impegnati nell'appropriazione degli apparati simbolici della nascente nazione. L'ampliamento della cerchia degli "intellettuali" – compagine complessa e articolata in cui confluivano adesso anche giuristi, scrittori, giornalisti, artisti, scienziati – animò un confronto molto vivace tra i letterati, che insistevano sugli aspetti morali e sentimentali come substrato della coscienza pubblica, e gli esperti di diritto, che attraverso le categorie logico-formali dell'ordinamento vigente perseguivano il progetto di educazione dei cittadini ai valori civili di comune appartenenza⁷.

Guidati dai nuovi obiettivi politici e sociali, gli avvocati italiani si dedicarono con grande passione alla cura e al rilancio dell'eloquenza forense. Sul modello delle *cause celebri* fecero la loro apparizione nel panorama editoriale italiano le raccolte di arringhe degli avvocati più conosciuti, che offrivano un saggio della retorica giuridica. Dall'antologia di scritti dell'avvocato milanese Giuseppe Marocco⁸, alle cause dell'avvocato penalista Francesco Lauria⁹, fino alla collezione delle allegazioni di Giovanni Carmignani¹⁰ e poi nel tempo le raccolte di allegazioni a stampa dell'avvocatura italiana¹¹ si ebbe una eccezionale fioritura di edizioni di materiale forense destinato prevalentemente ai giuristi in formazione. La finalità educativa infatti impressa alle colle-

⁷ P. BOURDIEU, *La responsabilità degli intellettuali*, Roma-Bari, 1991; Z. BAUMAN, *La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti*, Torino, 2007, pp. 51-64.

⁸ G. MAROCCO, *Difese criminali dell'avvocato Giuseppe Marocco, ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica criminale*, Milano, 1818.

⁹ F. LAURIA, *Raccolte di arringhe penali dell'Avvocato Francesco Lauria precedute dall'elogio storico della sua vita*, Napoli, 1832.

¹⁰ G. CARMIGNANI, *Cause celebri discusse dal Cav. Commendatore Giovanni Carmignani*, Pisa, 1843.

¹¹ C. VANO, *Avvocati «innanzi all'eccellentissima Corte». Una collezione ritrovata di allegazioni forensi*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, 1994, pp. 405-420.

zioni di arringhe e allegazioni un tratto specifico che le differenziò dalle *cause celebri*, il cui pubblico di lettori oltrepassava la linea di confine dei pratici del diritto. Ciò nonostante, non mancarono opuscoli che riuscirono a conquistare l'attenzione della società colta e impegnata.

Nel 1877 l'avvocato napoletano Francesco Peluso pubblicava un fascicoletto intitolato *Separazione e divorzio. Causa celebre decisa dal Tribunale di Napoli*, che riscosse molto interesse nel pubblico¹². La vicenda narrava la separazione di una coppia di coniugi, lui aristocratico napoletano, lei ricca donna di nazionalità inglese, residenti a Napoli, che avevano contratto matrimonio nel 1854 a Londra secondo il rito previsto dal Concilio di Trento. La convivenza era presto naufragata anche a seguito di una relazione amorosa della moglie con un giovane diplomatico londinese, sfociando in una complessa vicenda giudiziaria. Nel 1872 le parti avevano sottoscritto un accordo di separazione personale, voluto da entrambi. Ma pochi anni dopo, la donna, tornata a vivere in Inghilterra, chiedeva e otteneva dal giudice inglese il divorzio dal marito, al fine di potere coronare il sogno d'amore con l'amante. Venuto a conoscenza dell'accaduto, il marito si rivolgeva ai Tribunale civile di Napoli per chiedere la separazione per colpa dalla consorte, rea di averlo ingiuriato con il divorzio e l'infedeltà coniugale.

L'opuscolo riporta tutta la documentazione relativa alla storia raccontata: i verbali di udienza, gli atti della difesa del marito a firma di Giuseppe Pisanelli, uno dei padri del codice civile italiano del 1865, e anche la trascrizione e traduzione dall'inglese di una vibrante lettera di amore del giovane amante alla moglie infedele, origine e causa della vicenda processuale. Dal punto di vista squisitamente giuridico, è un caso interessantissimo di diritto privato internazionale relativo alla disciplina del matrimonio e dei rapporti coniugali. La difesa di Pisanelli, pro-

¹² F. PELUSO, *Separazione e divorzio. Causa celebre decisa dal Tribunale di Napoli*, Napoli, 1877.

nunciata all'udienza del 4 aprile 1877 innanzi al Tribunale di Napoli, ruota proprio intorno alle fonti che disciplinano il consorzio coniugale e familiare di una coppia formata da cittadini di diversa nazionalità. Una causa tuttavia estremamente intrigante anche per il pubblico italiano meno esperto dell'ultimo quarto del secolo XIX, perché centrata su due temi di interesse giuridico ma anche di rilievo morale e religioso: l'adulterio e l'ammissibilità del divorzio.

È noto che l'istituto del divorzio nell'Italia appena unita suscitò un vivace dibattito politico e culturale sull'opportunità di recepirlo nell'ordinamento nazionale¹³. Introdotto nella penisola da Napoleone all'inizio del secolo, era stato poi abolito dai codici preunitari, perché giudicato poco confacente alla società civile italiana. Forti erano le pressioni da parte della Chiesa romana e del mondo cattolico per ostacolare una riforma contraria ai principi della sacralità e indissolubilità del vincolo coniugale.

All'atto dell'unificazione nazionale del diritto civile si riaccese il confronto tra i sostenitori e i detrattori dell'istituto. Le argomentazioni giuridiche poggiavano su due piattaforme differenti: i divorzisti, insistevano sulla natura contrattuale e consensuale del matrimonio e sulla rilevanza privata e tutta personale del vincolo coniugale; gli antidivorzisti, di contro, insistevano per rivendicare l'interesse pubblico del matrimonio e in generale dei rapporti familiari, e quindi la legittimità dell'intervento dello Stato nella sfera personale, qualora ciò fosse dettato da una ragione superiore degna di tutela.

Le polemiche generate dal confronto sul divorzio lasciavano trasparire una critica più generale alle scelte di fondo compiute dal legislatore nel dare assetto alla materia civilistica. In discussione era la centralità tributata alla proprietà fondiaria, intorno alla quale ruotavano tutti gli articoli del codice del 1865, com-

¹³ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2004.

preso le norme riguardanti la famiglia e il matrimonio¹⁴. Quest'ultimo significativamente era regolato nel Titolo V del libro terzo del codice dedicato ai "*Modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose*". Gli articoli relativi alla disciplina del rapporto coniugale e con i figli erano invece contemplati nel primo libro del codice, che fissava requisiti e presupposti per il conseguimento della piena capacità giuridica della persona. La funzionalità agli interessi della proprietà terriera traspare con evidenza in alcuni articoli del testo. L'art. 131 cc. attribuiva espressamente al marito il ruolo di "capo della famiglia", subordinando al suo volere e alla sua autorizzazione la capacità giuridica della moglie. Echi dell'antico *ius in corpus*, connesso al rapporto coniugale, filtravano dalla formulazione dell'art. 130 cc. che imponeva l'obbligo in capo ai coniugi di coabitazione, fedeltà e assistenza, e ancor più dal dettato dell'art. 132 che imponeva al marito il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che fosse necessario ai bisogni personali¹⁵.

La costruzione del matrimonio come istituzione politica e civile, della cui disciplina lo Stato liberale doveva occuparsi per vigilare sull'ordine etico della società, e per garantire la tutela dei soggetti deboli del consorzio familiare, escludeva dall'orizzonte del legislatore e di una larga parte della cultura giuridica italiana la considerazione della componente intima e sentimentale della relazione nuziale. L'adesione convinta della cultura giuridica italiana al modello pandettistico tedesco nella costruzione del discorso giuridico implicava che l'"amore passionale", quale fondamento primo della coppia coniugale, non avesse alcun riconoscimento negli articoli dei codici¹⁶. La minaccia rappresen-

¹⁴ P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Milano, 2011.

¹⁵ M. S. TESTUZZA, *Matrimonio e codici. L'ambiguo statuto della corporeità*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 42 (2013), pp. 281-321.

¹⁶ G. MASTROMINICO, *Sanzione e sentimento. Percorsi letterari della penali-*

tata dalla forza dirompente e irrazionale dell'amore alla stabilità dei rapporti del diritto patrimoniale suggerì di ridurre il sentimento amoroso entro i soli confini rigidi e stringenti della disciplina codicistica del matrimonio. In questo senso il diritto si impadroniva dell'amore, conferendogli l'unica veste possibile per una sua considerazione in ambito giuridico. Più di un secolo sarebbe occorso per ripensare la relazione diritto e amore e per temperare l'ostilità del campo giuridico a quello emozionale e sentimentale¹⁷.

Sullo sfondo tracciato si collocava la difficile discussione sul divorzio. Il principio della indissolubilità dell'unione matrimoniale costituiva il fondamento del modello familiare proposto dal legislatore del 1865, che privilegiava solo uno degli interessi in gioco: quello della borghesia agraria, protesa ancora alla protezione dei patrimoni terrieri e preoccupata di garantire la trasmissione alle generazioni future di tutto l'asse ereditario nella sua compattezza, evitando dispersioni e frammentazioni.

Giuseppe Pisanelli, l'avvocato difensore del Duca Luigi Caracciolo, protagonista della causa celebre del 1877, nel corso dei lavori preparatori al testo finale della codificazione civile aveva proposto di lasciare fuori dalle previsioni codicistiche i diritti della persona e i diritti della famiglia, per i quali immaginava una piena costituzionalizzazione, e quindi la totale autonomia dalla sfera patrimoniale. Il 15 luglio 1863 il Guardasigilli Pisanelli presentava al Senato del Regno il primo libro del codice civile, accompagnandolo con un discorso che spiegava le ragioni per cui si era risoluto a sottoporre al giudizio non tutto il progetto di codice bensì solo il libro primo. Secondo l'opinione di Pisanelli, anche alla luce degli umori raccolti nel corso dei lavori prepara-

stica italiana del secondo '800, in *Il contributo di Law & Humanities nella formazione del giurista*, Italian Society for Law and Literature - ISLL, *Atti del quarto convegno nazionale. Benevento 31 maggio-1 giugno 2012*, a cura di F. Casucci e M.P. Mittica, pp. 237-255.

¹⁷ S. RODOTÀ, *Diritto d'amore*, Roma-Bari, 2015.

tori, l'approvazione del libro primo avrebbe garantito il successo di tutta l'impresa ministeriale. Troppo importanti e delicate erano le materie trattate in quegli articoli che disciplinavano la famiglia e la società civile. Nelle intenzioni del relatore il primo libro del codice sarebbe dovuto restare fuori del testo, trasformato in una legge speciale intermedia tra «il codice civile e lo Statuto. Il codice civile riguarda l'individuo: il primo libro del codice, la società di famiglia, lo Statuto, la società politica»¹⁸.

Il progetto di Pisanelli andava molto oltre l'immaginazione del legislatore del 1865. Come avrebbe ricordato nella difesa del Duca Caracciolo quel giorno di aprile del 1877, invano aveva proposto di riconoscere la possibilità del divorzio sia pure in pochi casi e solo dopo molti anni dalla separazione. L'opposizione parlamentare e di parte dell'opinione pubblica avevano suggerito di abbandonare l'idea¹⁹.

Coerentemente con le finalità principali della materia privatistica, il codice regolò unicamente la possibilità della separazione coniugale e non il divorzio, per giunta individuando anche le cause giustificative dell'allontanamento dei coniugi: l'adulterio, l'abbandono volontario, gli eccessi, le sevizie, le minacce e le ingiurie gravi. In merito all'adulterio, più grave era il tradimento della moglie rispetto a quello del marito, che di per sé non giustificava la domanda di separazione da parte della donna oltraggiata, occorrendo dimostrare di avere dovuto subire l'umiliazione della presenza della concubina nella casa familiare, oppure l'ospitalità dell'amante in un luogo noto. Viceversa, molto severo era il regime per la donna, suscettibile di essere accusata di adulterio anche in caso di amore platonico. Bastava intercettare una lettera d'amore per fare ricadere sulla moglie l'accusa infamante di adultera.

¹⁸ Atti Parlamentari, SENATO, *Discussioni*, tornata del 15 luglio 1863, in appendice a A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, pp. 127-129.

¹⁹ F. PELUSO, *Separazione e divorzio*, cit.

Unica concessione alla volontà dei coniugi era il riconoscimento della separazione consensuale, la quale tuttavia doveva essere sempre omologata dal Tribunale²⁰.

Preclusa la possibilità del divorzio, i matrimoni infelici e logori potevano solo parzialmente trovare un pò di sollievo nella scelta della separazione dei coniugi, rimedio estremo e soprattutto rischioso specie per le sorti sociali ed economiche della donna. Nell'alternativa tra una convivenza difficile e tormentata e un futuro fatto di incertezza e di sospetto morale, alle mogli in fondo non restava che affidarsi alla penna degli scrittori e dei giuristi sensibili ai diritti delle donne e alla riformulazione dei rapporti familiari che, traendo spunto proprio dalle "cause celebri" e dalle allegazioni forensi, imbastirono romanzi dedicati all'amore coniugale e familiare.

3. *Teatro e letteratura a difesa dell'amore: nuove suggestioni per l'opinione pubblica*

Il divorzio nella prospettiva del legislatore del 1865 era dunque una minaccia alla stabilità dei rapporti familiari e alla salvaguardia degli interessi economici e protoindustriali dell'Italia di fine Ottocento.

Tuttavia, le opinioni del pubblico e di alcuni giuristi e intellettuali sulla pericolosità dell'istituto erano tutt'altro che univoche. Molti erano i simpatizzanti di ispirazione laico-liberale favorevoli all'introduzione dell'istituto nel Regno d'Italia, come condizione di crescita e di accelerazione della circolazione economica e sociale²¹. Al tempo stesso, crebbero nella seconda metà del secolo XIX le riflessioni e le critiche alla visione rigidamente formalistica e dogmatica del diritto, che allontanava da sé con timore l'ambito dei sentimenti, delle emozioni e delle passioni

²⁰ Vedi artt. 148-158 c.c.

²¹ C. VALSECCHI, *In difesa della famiglia?*, cit., p. 133 ss.

umane alle quali davano voce i romanzieri, gli scrittori di novelle e i giornalisti. Negli anni più difficili della piena attuazione del progetto di costruzione della nazione italiana, la famiglia divenne il tema privilegiato anche dei letterati impegnati nel compito di unificazione nazionale. Il rigore familiare e la saldezza delle relazioni coniugali venivano celebrate come presupposti indispensabili per il successo stesso del programma di educazione all'identità politica e civile italiana e il romanzo appariva il genere letterario più adatto all'impresa. Tuttavia, già nella seconda metà dell'Ottocento il panorama editoriale italiano si popolava di romanzi destinati ad un successo di lunghissimo periodo, che squarciavano il velo dell'apparenza e del costume per mostrare i drammi e le contraddizioni dell'istituzione "famiglia".

Conquistati dalla letteratura internazionale più attenta alla ricostruzioni delle "vere" relazioni della vita quotidiana, e alle conseguenze aberranti delle sovrastrutture sociali, molti autori italiani cominciarono a scrivere storie di famiglie che denunciavano le aporie, le incoerenze e le deformazioni di una società in rapida trasformazione. Giovanni Verga, Federico De Roberto, Antonio Fogazzaro, Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gabriele D'Annunzio ritrassero immagini della famiglia italiana sempre meno allineate al modello giuridico regolato dal codice civile²². E al romanzo ricorse anche un giurista e avvocato veneziano per divulgare nel pubblico dei comuni lettori le ragioni a favore dell'introduzione del divorzio. Nel 1892 Domenico Giuriati pubblica *Sul confine*²³ la storia di un matrimonio infelice che offriva all'autore l'occasione per argomentare con forza e suggestione le ragioni del divorzio. Già 11 anni prima Giuriati aveva scelto la strada della narrazione semplice e

²² E. RAGNI, *Matrimonio e famiglia nella letteratura italiana*, in *Le certezze svanite. Crisi della famiglia e del rapporto di coppia nel romanzo italiano dell'età giolittiana e del primo dopoguerra*, a cura di U. Åkerström e E. Tiozzo, Roma, 2008, pp. 11-54.

²³ D. GIURIATI, *Sul confine. Narrazione giudiziaria*, Milano, 1892.

priva di tecnicismi per avvicinare il grande pubblico al dibattito sulla indissolubilità del matrimonio. Nel 1881 aveva infatti pubblicato *Le leggi dell'amore*, un corposo ed eclettico saggio, arricchito dalla citazione delle discussioni parlamentari, codici e aneddoti giudiziari, che raccontava l'amore, la condizione della donna, il matrimonio e l'importanza del divorzio in una società civile improntata alla felicità dei suoi componenti²⁴.

Ma il dibattito sul divorzio tra fine Ottocento e inizio Novecento si arricchisce anche di nuovi testi teatrali, espressione di quella nuova missione pedagogica dell'arte tutta protesa all'educazione e alla modernizzazione della società civile.

Le storie narrate da Gualberta Adelaide Beccari in *Un caso di divorzio*²⁵, da Giovanni Battista Bruna in *Il divorzio. Dramma in 5 atti con prologo del Dr. G.B. Bruna*²⁶, da Pasquale Lafragola in *Il divorzio: commedia in cinque atti*²⁷, da Victorien Sardou nel *Facciamo divorzio*, commedia tradotta in italiano dal francese da Vittorio Bersezio, l'autore del noto *Le miserie di*

²⁴ D. GIURIATI, *Le leggi dell'amore*, Torino, 1881; 1895².

²⁵ G.A. BECCARI, *Un caso di divorzio. Commedia in tre atti*, Milano, 1884. Gualberta Adelaide Beccari (Padova, 1842-1906) fu una scrittrice, giornalista e autrice di testi teatrali dedicati al tema dell'emancipazione femminile. Di fede mazziniana la sua notorietà è legata al periodico «La donna» (1868-1891) che per anni fu organo del movimento per l'emancipazione femminile in Italia. La commedia *Un caso di divorzio* fu rappresentata per la prima volta a Bologna nell'agosto del 1881. Notizie sulla vita della Beccari in M. SCHWEGMAN, *Gualberta Adelaide Beccari. 1842-1906*, Pisa 1996; L. GAZZETTA, *Figure e correnti dell'emancipazionismo post-unitario*, in *Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento*, a cura di N.M. Filippini, Milano 2006, p. 138 ss.

²⁶ G.B. BRUNA, *Il Divorzio. Dramma in cinque atti con prologo*, Milano, 1884. Giovanni Battista Bruna fu avvocato e autore anche di altri testi teatrali nonché di uno studio sulla famiglia pubblicato a Firenze nel 1866. La vicenda narrata si svolge a Milano al principio del 1879 e termina tre anni dopo. La trama intreccia la storia tragica di due matrimoni in crisi condannati dalla impossibilità per i coniugi di porre fine all'unione e vivere finalmente un amore sereno. Il finale è scontato, con un omicidio passionale e un suicidio che gettano un'ombra funesta sul principio dell'indissolubilità del matrimonio e sulla freddezza della logica giuridica.

²⁷ P. LAFRAGOLA, *Il divorzio: commedia in cinque atti*, Napoli, 1876.

*Monsù Travet*²⁸ hanno come protagonisti coppie di sposi appartenenti all'alta borghesia delle professioni – per intenderci medici e avvocati per lo più – immersi in una dimensione patrimoniale e sociale più dinamica rispetto al modello familiare tradizionale, costruito sulla proprietà terriera²⁹.

I testi teatrali raccontavano storie disperate di insoddisfazioni, di noia, di mogli giovani spesso sacrificate dai padri in difficoltà economica e date in sposo a uomini autorevoli, ricchi, ma molto più anziani, già appagati dai piaceri della vita mondana e desiderosi solo della quiete domestica e di una serena *routine* quotidiana. Matrimoni quasi sempre privi di sentimenti ed emozioni sincere, frutto solo di calcoli e di ragione. Di fronte a tanta sofferenza e disperazione, l'infedeltà coniugale perdeva l'onta della peccaminosità e della amoralità e veniva giustificata. Si rimarcavano le sofferenze dei coniugi, costretti ad accettare una convivenza dolorosa anche per i figli. Se per gli antidivorzisti proprio in nome dei figli, del loro bene e della loro reputazione era necessario impedire lo scioglimento del matrimonio, per i divorzisti la pace dei figli era uno dei motivi a favore del riconoscimento dell'istituto. Aprire al divorzio avrebbe significato anche porre un freno a pratiche illegali molto diffuse ancora a fine XIX secolo in alcuni ambienti della società italiana. L'adulterio era di frequente "lavato" con la sfida a duello, costume di antica tradizione che procurava alle famiglie, dolori, sofferenze e conseguenze penali e morali ben più gravi del divorzio.

Il rischio di commettere un "delitto d'onore"³⁰ e di cadere nella trappola di un crimine per ragioni di cuore fu lambito pericolosamente anche Giuseppe Garibaldi, a seguito di una delicata vicenda che lo vide coinvolto con la seconda moglie, Giu-

²⁸ V. SARDOU, *Facciamo divorzio. Commedia in tre atti*, traduzione dal francese di Vittorio Bersezio, Milano, 1881.

²⁹ P. MACRY, *Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Bologna, 2002.

³⁰ M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, 2005.

seppina Raimondi. Sposata dopo la morte della rimpianta Anita, Giuseppina, figlia adottiva del marchese Giorgio Raimondi, aveva conquistato il Generale con la sua giovinezza e la bellezza, ma non respingeva le attenzioni amorose di un tenente piemontese, ricco e di bell'aspetto. Con il consenso del genitore, il 24 gennaio 1860, presso Como, Garibaldi sposava Giuseppina con il rito ecclesiastico richiesto dalla legislazione austriaca ancora vigente nei territori lombardi, ignorando una verità scandalosa che gli sarà comunicata al termine della cerimonia dai suoi fidati amici. La Raimondi infatti era incinta ma aveva nascosto la gravidanza adulterina al futuro marito. Il costume del tempo avrebbe voluto che il Generale sfidasse a duello l'amante della sua consorte, ma sconvolto e amareggiato, scelse la via "eroica" della partenza e dell'abbandono immediato della donna. Solo all'incirca venti anni dopo Garibaldi avrebbe intentato la causa di annullamento del matrimonio, rato e non consumato. In primo grado la richiesta fu respinta dal Tribunale di Como, ma in appello, innanzi alla Corte romana, Garibaldi, sapientemente assistito da Pasquale Stanislao Mancini vinse la causa. Risolutiva fu la scelta tecnica dell'avvocato Mancini di centrare gli atti difensivi sulla legislazione vigente in Lombardia al tempo del matrimonio e sull'operatività della normativa austriaca che, avendo recepito in materia la disciplina canonistica, includeva il matrimonio rato e non consumato tra le ragioni dell'annullamento. Seguendo questa linea Mancini riuscì a sottrarre il Generale alle conseguenze di una delicata discussione sul divorzio, semplicemente insistendo sull'imperfezione del vincolo matrimoniale che ne aveva pregiudicato il pieno compimento³¹. In questo modo non solo veniva cristallizzata la netta separazione tra il divorzio e l'annullamento del matrimonio, ma l'immagine virtuosa e mitica di Garibaldi ne usciva assolutamente rafforzata.

³¹ C. ZICCARDI - M. MISCHIA, *L'annullamento del matrimonio di Garibaldi*, Grottaminarda, 2012. Ringrazio l'amico Giuseppe Mastrominico per la segnalazione della vicenda.

In altre storie messe in scena dagli autori teatrali l'infelicità provocata da un matrimonio mai desiderato toccava l'apice delle emozioni umane e conduceva al suicidio, al sacrificio di sé, ad una soluzione drammatica per gli effetti che poteva recare alla famiglia e soprattutto ai figli rimasti orfani di un genitore³².

In questi rappresentazioni, il divorzio appariva quasi come la soluzione auspicabile alla prevenzione di mali maggiori.

Normalmente, tra i personaggi dell'opera c'è sempre un avvocato di famiglia che informa gli altri protagonisti – e indirettamente il pubblico – delle scelte compiute dal legislatore italiano, dei motivi della disciplina giuridica, delle legislazioni comparate³³, delle proposte parlamentari di riforma del regime matrimoniale, esponendo il tutto con un linguaggio e una mimica densi di emozioni e vibrazioni. Qualche autore giunge a fare dire alle sue creature che il divorzio può essere addirittura un espediente per riscoprire il vero amore, la passione, la complicità tra i coniugi. In alcune commedie, grazie al divorzio gli ex sposi oramai liberi scoprono, passando attraverso varie traversie, di amare sinceramente il marito o la moglie. In altri testi teatrali più tragici il divorzio funziona come percorso di espiazione del peccato di abbandono della famiglia, un itinerario complesso e tortuoso che porta alla fine all'apprezzamento per la devozione della moglie, per il sacrificio d'amore che ella ha patito a causa del marito sciagurato, il quale, pentito e innamorato, torna da lei³⁴.

³² Duello e suicidio sono i drammi che segnano la vicenda raccontata dal testo teatrale di Pasquale Lafragola, *Il divorzio*, cit.

³³ Ancora ne *Il divorzio* di Pasquale Lafragola si fa cenno al diritto inglese che riconosceva il divorzio, mentre il *Facciamo divorzio* di Sardou, adattato per il pubblico italiano, offriva uno spaccato dei costumi e della legislazione francese in materia di scioglimento del matrimonio. Per un'analisi comparata sul diritto di famiglia europeo nel secolo XIX cfr. L. BONFIELD, *Il diritto di famiglia in Europa nel lungo Ottocento*, in *Storia della famiglia in Europa. Il lungo Ottocento*, Roma-Bari, 2002, pp. 171-231.

³⁴ È quel che accade ai protagonisti della storia messa in scena dalla Becari. Marito e moglie dopo avere divorziato, in quanto residenti a Londra, si ri-

Teatro e letteratura concorsero dunque, insieme con il linguaggio forense, a orientare l'immaginario sociale relativamente al diritto e alla giustizia, sia favorendo atteggiamenti critici di fronte a scelte troppo crudeli e severe fatte dal legislatore, come nel caso degli istituti della famiglia o della posizione giuridica della donna e dei minori, sia in altri casi, consolidando tradizioni e consuetudini di lunghissima durata.

Certamente poi l'intreccio fra tre linguaggi così diversi ebbe effetti sul versante degli avvocati, che inaugurarono un nuovo stile legale, caratterizzato dalla particolare cura prestata alla costruzione letteraria dell'arringa o dell'allegazione, dallo studio della mimica in udienza, dalle gradazioni e sfumature della voce, fino alla ricostruzione con l'impiego delle risorse narrative della fattispecie e dei problemi giuridici. Uno stile pensato per un diritto e un processo che richiamavano un pubblico sempre più ampio e variegato. Andare in tribunale nell'Ottocento significò assistere ad una rappresentazione degna dei migliori teatri nazionali, e forse anche più intrigante della commedia o della tragedia, perché nelle aule giudiziarie si assisteva, a pagamento sia chiaro, alla spettacolo reale, e non inventato, della vita, della giustizia e del diritto³⁵.

troveranno al termine di una serie di vicende che li rifarà incontrare a Napoli. Grazie al divorzio e alla libertà ritrovata, i coniugi scopriranno di amarsi profondamente e di essere pronti a ricominciare la vita familiare.

³⁵ P. BENEDEUCE, *Cause in vista. Racconto e messa in scena del processo celebre*, in «Giornale di Storia costituzionale», 6 (2003), pp. 397-425.

INDICE

<i>Avvertenza del curatore</i>	pag. VII
<i>Prefazione</i>	
GAETANO MANFREDI	» XI
<i>Saluti</i>	
LUCIO DE GIOVANNI	» XV
SETTIMIO DI SALVO	» XVII
SALVATORE PRISCO, <i>Diritto, Letteratura, Discipline umanistiche. Teorie, metodi e casi</i>	» 1
SERGIO MOCCIA, <i>Un'ipotesi di studio per il Commissario Ricciardi</i>	» 25
STEFANIA TORRE, <i>"Interni familiari". L'indissolubilità del matrimonio nella letteratura, nel teatro e nella cultura giuridica italiana di fine Ottocento</i>	» 29
FULVIA ABBONDANTE, <i>Una rilettura del femminismo antifemminista di Matilde Serao tra cultura e diritto</i>	» 51
FRANCESCA SCAMARDELLA, <i>Diritto e Letteratura: alcuni profili della consuetudine giuridica ne "Il giorno del giudizio"</i> ...	» 83
GIUSEPPE MASTROMINICO, <i>Letteratura e poesia nella vita forense napoletana dell'Ottocento</i>	» 113
FRANCESCA DE ROSA, <i>Il "Socrate immaginario". Un capolavoro politico di Machiavellino</i>	» 129

APPENDICE

MAURIZIO DE GIOVANNI, <i>Dieci centesimi</i>	» 139
--	-------



LA BUONA STAMPA

Questo volume è stato impresso
nel mese di febbraio dell'anno 2017
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy
red.nignat - ftc.desgiu

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Tel. 0817645443 - Fax 0817646477
Internet: www.edizioniesi.it